

**CONVENZIONE LOTTO Nr.1 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN  
CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI 12/18 ANNI DI AMBO I SESSI  
CIG 4412923B40-CPV 85312110**

Nella residenza del Comune di Vicenza, addì 25 GEN. 2013

**TRA LE PARTI**

COMUNE DI VICENZA con sede in C.so A. Palladio,98-36100 Vicenza – codice fiscale/partita IVA 00516890241, nella persona del Direttore del Settore Servizi Sociali e Abitativi dr. IUSUF HASSAN ADDE

**E**

CASA GEN. PIA SOC.TORINESE DI SAN GIUSEPPE con sede legale a Roma per il tramite della sede operativa di Vicenza in C.trà Vittorio Veneto n.1 - 36100 Vicenza - codice fiscale 03550730588 Partita IVA 01209641008, nella persona del sig. BUSIN MAURO, nato a Thiene il 27/09/1961 e residente in C.trà Vittorio Veneto n.1, codice fiscale BSNMRA61P27L157Z;

**PREMESSO**

Il Settore Servizi Sociali e Abitativi del Comune di Vicenza all'interno delle proprie funzioni socio assistenziali eroga interventi e servizi a favore di minori e famiglie;

che il servizio ha come finalità quello di accogliere in Centri Diurni socio-educativi minori di ambo i sessi in età adolescenziale;

che il servizio si colloca nella rete dei servizi socio-assistenziali, finalizzati all'attivazione di interventi di tipo preventivo e di sostegno nei confronti di famiglie con minori in situazioni di disagio o di difficoltà temporanea;

che ai sensi dell'art.6 comma 2 "Affidamento Semplificato" del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione consigliere n. 67182/73 del 30/11/2006, modificato con delibera del consiglio n.23062 del 29/03/2012, il Direttore del Settore Servizi Sociali e Abitativi ha indetto una gara ufficiosa per l'affidamento del servizio di accoglienza minori in Centro Diurno socio-educativo suddivisa nei seguenti lotti:

- Lotto n.1 "Accoglienza in Centro Diurno socio-educativo per minori 12/18 di ambo i sessi –CIG 4412923B40;
- Lotto n.2 "Accoglienza in Centro Diurno socio-educativo per minori 6/11 anni di ambo i sessi – CIG 4412945D67;

che con determina n. 91764 del 11/12/2012 è stato affidato alla CASA GEN. PIA SOC. TORINESE di SAN GIUSEPPE con sede legale a Roma per il tramite della sede operativa di Vicenza in Contrà Vittorio Veneto n.1, a seguito espletamento gara ufficiosa, la gestione del servizio di accoglienza minori in Centri Diurni socio-educativi – Lotto 1 "Accoglienza in Centro Diurno socio-educativo per minori 12/18 anni di ambo i sessi CIG 4412923B40", dalla data del 01/11/2012 fino al 31/10/2013.

**Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:**

**ARTICOLO 1**

**AFFIDAMENTO E OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Il Settore Servizi Sociali e Abitativi del Comune di Vicenza affida alla Casa Gen. Pia Soc.Torinese di San Giuseppe con sede legale a Roma per il tramite della sede operativa di Vicenza in C.trà Vittorio Veneto n.1 (successivamente per brevità chiamato Centro) la gestione del servizio di accoglienza minori in Centri Diurni socio-educativi Lotto 1 "Accoglienza in Centro Diurno socio-educativo per minori 12/18 anni di ambo i sessi" CIG 4412923B40, verso pagamento del corrispettivo nella misura offerta ed accettata in sede di aggiudicazione e determinato dall'art.18 della presente convenzione.Il Centro si impegna a garantire il servizio con le caratteristiche ed alle condizioni previste dalla presente convenzione, dal capitolato tecnico e

dal progetto presentato in sede di gara ufficiosa. Il servizio si colloca nella rete dei servizi socio-assist.li, finalizzati all'attivazione di interventi di tipo preventivo e di sostegno nei confronti di famiglie con minori in situazioni di disagio o di difficoltà temporanea.

Le attività oggetto di gara si inseriscono nell'ambito delle funzioni socio assistenziali assicurate dal Comune di Vicenza e si svolgono sotto la vigilanza ed il controllo del Settore Servizi Sociali e Abitativi nonché degli altri attori istituzionali del territorio che a vario titolo sono coinvolti.

## **ARTICOLO 2 DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha durata di un anno a partire dalla data del 01/11/2012 con scadenza 31/10/2013. Il Centro, a seguito accordo siglato dalle parti in data 02/11/2012 PGN 81199, ha iniziato regolarmente la gestione del servizio in data 01/11/2012, così come previsto all'art.21 del capitolato tecnico sottoscritto per accettazione.

## **ARTICOLO 3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE**

Il Centro si impegna a svolgere il servizio oggetto della presente convenzione con le modalità definite nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e nel rispetto di quanto riportato all'art.6 del Capitolato Tecnico allegato alla lettera di invito alla gara indetta dal Comune di Vicenza.

## **ARTICOLO 4 DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI**

Il Settore Servizi Sociali e Abitativi del Comune di Vicenza ammetterà a fruire delle prestazioni di centro diurno i minori, dai 12 ai 18 anni di ambo i sessi, individuati dal Servizio Sociale territoriale o dal Servizio Protezione e Tutela Minori, secondo le procedure amministrative vigenti e le norme che regolano la competenza a sostenere l'onere della retta.

## **ARTICOLO 5 AMMISSIONI**

L'ammissione all'interno della struttura, qualora vi siano posti disponibili, deve avvenire secondo i tempi indicati dal Comune di Vicenza, compatibilmente con le modalità organizzative del centro. L'ammissione deve essere preventivamente valutata e concordata dal Coordinatore del Centro con il servizio sociale competente e la sua famiglia. Il Centro dovrà provvedere all'inserimento, nei giorni e nell'articolazione oraria, in base alle necessità e alle esigenze del minore, secondo quanto previsto dal Progetto Quadro redatto dal servizio sociale competente.

L'ammissione è subordinata all'autorizzazione scritta da parte del Comune.

Il Comune di Vicenza non assumerà alcuna responsabilità qualora i minori siano stati accolti dalla struttura senza la prescritta autorizzazione.

L'equipe professionale operante nel Centro è tenuta a definire, in collaborazione con il servizio sociale competente, un progetto educativo individuale (PEI) coerente con il progetto educativo di gruppo, tenendo conto delle risorse istituzionali, personali, familiari e di rete.

Il Comune di Vicenza, nel caso si rendesse necessario l'inserimento di ulteriori minori, rispetto a quanto indicato all'art. 5 del Capitolato Tecnico, disporrà l'inserimento nel rispetto della graduatoria che sarà formulata sulla base del rapporto qualità/prezzo e con riferimento al corrispettivo giornaliero procapite indicato in sede di gara, come specificato all'art. 16 del Capitolato Tecnico.

## **ARTICOLO 6 DIMISSIONI**

Il Comune di Vicenza comunicherà i nominativi delle persone da dimettere dai servizi oggetto della presente convenzione, secondo la seguente procedura.



Al termine del periodo previsto dal PEI, il servizio sociale competente e, eventualmente, anche le altre figure professionali coinvolte, gli educatori ed il coordinatore della struttura, valuteranno il raggiungimento degli obiettivi posti dal PEI e stabiliranno la data e le modalità di dimissione.

#### **ARTICOLO 7 CAPACITA' RICETTIVA**

La struttura del Centro dovrà essere in grado di accogliere n. 15 minori adolescenti (12/18 anni) di ambo i sessi, in carico ai servizi sociali del Comune di Vicenza, con frequenza settimanale anche differenziata. La programmazione settimanale del calendario dovrà comunque prevedere la compresenza di almeno 12 minori per ciascuna giornata. La struttura ha facoltà di accogliere minori provenienti da altre zone limitrofe e/o di provenienza regionale o statale, nei posti eccedenti il numero riservato al Comune di Vicenza.

#### **ARTICOLO 8 CALENDARIO DEI SERVIZI E MODIFICHE**

Il servizio sarà svolto dal Centro secondo il calendario di svolgimento delle attività allegato alla presente convenzione. Potranno essere concordate variazioni al calendario dei giorni di apertura del Centro Diurno, previo accordo tra le parti, per far fronte ad eventi non programmabili, che potranno avvenire successivamente alla stipula della presente convenzione.

#### **ARTICOLO 9 LOCALI ED ATTREZZATURE**

La struttura individuata quale sede di svolgimento delle attività del Centro è quella indicata in sede di offerta tecnica, sita a Vicenza in via Contrà Vittorio Veneto n.1. Il Centro garantisce la piena conformità dei locali e delle attrezzature utilizzate alle esigenze del servizio ed indicate in sede di presentazione dell'offerta tecnica ed oggetto di valutazione, secondo le previsioni di normativa vigente e con riferimento alla specifica destinazione.

#### **ARTICOLO 10 ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'**

Il Centro si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni di cui alla presente convenzione con idonea organizzazione aziendale così come evidenziato nella documentazione presentata in sede di offerta tecnica.

Il Centro nomina quale coordinatore il sig./sig.ra Roberta Revolti.

Le modalità di organizzazione delle attività devono risultare da specifica ed idonea documentazione conservata presso la struttura e disponibile per le verifiche del Comune di Vicenza.

In materia di scioperi si applicherà quanto previsto dalla normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali e autoregolamentazione del diritto di sciopero, garantendo la sicurezza dei minori presenti in struttura.

#### **ARTICOLO 11 TRASPORTO**

Il servizio di trasporto, se richiesto, deve esser adeguato al tipo di utenza servita e svolto con mezzi in possesso dei requisiti tecnici e costruttivi, nonché assicurativi e normativi previsti dalla vigente normativa.

Qualsiasi onere relativo al trasporto è a carico del Centro, il quale, in caso di imprevista ed imprevedibile impossibilità ad utilizzare mezzi appositamente previsti per il servizio può utilizzare mezzi pubblici, se adeguati alla tipologia di utenza. Resta inteso che i relativi costi sono comunque a carico del Centro.

#### **ARTICOLO 12 PERSONALE**



Il servizio sarà svolto dal Centro mediante propri operatori, che sono stati indicati in sede di offerta tecnica, in particolare il servizio dovrà avvalersi di personale educativo e di un sistema di prestazioni educative tale da garantire un livello di copertura del servizio corrispondente a bisogni caratterizzati per la maggior parte da elevata complessità e multi-problematicità, educativa, sociale, psicologica, culturale e relazionale. Il servizio deve garantire il rapporto numerico di un operatore ogni 5 minori inseriti.

Il Centro garantisce la sostituzione tempestiva degli operatori assenti.

Gli operatori impiegati avranno rapporti di lavoro esclusivamente con il Centro che assicurerà nei loro confronti la piena applicazione dei C.C.N.L. vigenti e, pertanto, nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con il Comune di Vicenza, restando quindi ad esclusivo carico del Centro tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

Il Centro all'inizio del periodo contrattuale dovrà fornire al referente individuato dall'Amministrazione comunale l'elenco nominativo degli addetti che impiegherà nel servizio, i quali dovranno possedere le qualifiche ed i profili professionali indicati nell'offerta tecnica. Tale elenco dovrà essere tempestivamente e costantemente aggiornato in caso di avvicendamenti di personale anche per sostituzioni temporanee.

Il Centro si impegna a sostituire, entro 15 giorni dalla segnalazione dei fatti da parte del Comune di Vicenza, quel personale che, a insindacabile giudizio del responsabile individuato dal Comune di Vicenza, abbia dato luogo a motivi di lagnanza, originato disservizi o assunto comportamenti poco rispettosi nei confronti dei minori.

Il personale impiegato sarà tenuto al segreto professionale ai sensi dell'art. 622 del C.P.

Il Centro deve ottemperare a quanto richiesto dal D.Lgs. 81/2008, attuativo di direttive CEE, riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, dovrà inoltre garantire, senza eccezione alcuna:

- l'adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nella presente convenzione e nel capitolato tecnico di gara;

- assoluto rispetto delle norme contrattuali e regolamentari previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato.

L'obbligo permane anche a seguito della scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

Il Centro dovrà produrre, a richiesta del Comune di Vicenza, l'esibizione del libro matricola e del foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi relativi all'applicazione del CCNL e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Il Centro si impegna ad esercitare nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato.

### **ARTICOLO 13 TIROCINI, SERVIZIO CIVILE E VOLONTARIATO**

Il Centro può prevedere l'utilizzo di volontari, tirocinanti e giovani in servizio civile, per lo svolgimento di compiti e attività complementari e comunque non sostitutive, rispetto ai compiti e alle attività di pertinenza del personale impegnato per l'esecuzione dei servizi previsti dal capitolato tecnico.

Ai volontari dovrà essere assicurata preventiva adeguata formazione.

Il Centro dovrà fornire al Comune l'elenco dei volontari presenti nella struttura e garantire idonea copertura assicurativa.

Il Centro può provvedere all'inserimento, a scopo di tirocinio, di allievi frequentanti corsi di formazione riconosciuti da enti pubblici per le figure professionali delle stesse qualifiche di quelle operanti nel servizio, ovvero attinenti.

Qualsiasi onere derivante da tali rapporti è a carico del soggetto medesimo.

### **ARTICOLO 14 SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI**

Il Centro è tenuto al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" – D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è il sig./sig.ra Denis Magoga.



## ARTICOLO 15 RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

Il Centro assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di cose, tanto propri, quanto dell'Ente Soggetto aggiudicatario o di terzi, ivi compresi gli utenti, nell'espletamento delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, esonerando il Comune di Vicenza da ogni responsabilità a riguardo.

Nello specifico, dovrà essere attivata idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi dei minori inseriti per qualsiasi evento dannoso a cose o persone da essi causato nel periodo di permanenza nel centro, nonché per eventuali danni arrecati dal personale dipendente agli utenti del Centro.

Il massimale della polizza assicurativa di cui sopra deve essere non inferiore ad € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per ogni evento dannoso o sinistro.

**Il Centro provvede a dare comunicazione scritta di tali polizze al Settore servizi sociali e abitativi contestualmente alla firma della presente convenzione.**

In alternativa alla stipulazione della polizza di responsabilità civile verso terzi che precede, il Centro potrà dimostrare l'esistenza di una polizza assicurativa R.C. già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specificata, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comune di Vicenza.

I mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di trasporto devono essere assicurati ed omologati per il trasporto dei minori. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste al presente articolo il Comune di Vicenza ha facoltà di dichiarare risolta la convenzione.

Resta inteso che qualora per qualsiasi causa venga meno la copertura assicurativa prestata e la stessa non venga ripristinata su richiesta del Comune di Vicenza, quest'ultimo ha facoltà di dichiarare risolto il contratto d'appalto.

## ARTICOLO 16 OBBLIGHI DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Il Centro si impegna, senza eccezione alcuna, a:

- garantire la continuità dei servizi prestati ed il rispetto della puntualità degli orari di servizio indicati;
- garantire, in caso di assenze del singolo operatore, il corretto espletamento del servizio programmato, predisponendo immediate ed idonee sostituzioni;
- garantire che i propri operatori impiegati osservino diligentemente gli oneri e le norme previste dalla presente convenzione, osservino il segreto professionale, attuino i programmi e gli indirizzi dei servizi come concordati;
- farsi carico annualmente della formazione professionale specifica degli operatori impiegati nel servizio e dei loro eventuali sostituti;
- realizzare ogni altra attività di qualificazione del servizio prevista dal progetto contenuto nell'offerta tecnica presentata;
- comunicare preventivamente al Comune di Vicenza eventuali autonome iniziative volte a rilevare la soddisfazione degli utenti in merito al servizio erogato.

## ARTICOLO 17 CONDIZIONI DEI SERVIZI

Sono a carico del Centro, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 18, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, nonché ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l'espletamento degli stessi o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, incluse quindi le attività preliminari all'avvio del servizio.

Il Centro si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, anche in materia di sicurezza, e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato tecnico e nella lettera invito, pena la risoluzione di diritto del contratto.

I servizi prestati dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico e nell'Offerta Tecnica.

Il Centro si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune di Vicenza da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

#### **ARTICOLO 18 IMPORTO DEL SERVIZIO**

Il corrispettivo è determinato dall'importo complessivo del servizio di € 108.650,00 (iva esente). Nel suddetto corrispettivo oltre agli interventi svolti direttamente nei confronti dell'utente richiesti agli operatori del Centro sono comprese forfetariamente tutte le prestazioni, nessuna eccettuata od esclusa, che riguardano in particolare, le attività di aggiornamento, di coordinamento, amministrative e di gestione del sistema informativo. Nel caso di inserimento di ulteriori minori (oltre i quindici posti) verrà riconosciuto un corrispettivo giornaliero di € 30,82 per i soli giorni di effettiva presenza.

#### **ARTICOLO 19 PAGAMENTI**

Le prestazioni effettuate dal Centro saranno liquidate con periodicità mensile entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo visto di regolarità apposto dal responsabile di servizio e successivamente alla richiesta d'ufficio, da parte dell'amministrazione comunale, del modello D.U.R.C. a conferma del regolare versamento dei contributi previdenziali del Centro stesso ed alla verifica mediante il sistema Equitalia servizi S.P.A., prevista dalle disposizioni introdotte dal D.L. 03/10/2006 n.262 convertito in legge n.286/2006 e s.m.i. Il Centro presenterà regolari fatture con l'indicazione delle iniziali dei nominativi dei minori. Il Centro nel rispetto degli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n.187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2010 n.217, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, deve comunicare anticipatamente il conto corrente bancario o postale dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone abilitate ad operare sul conto. Ogni documento contabile e comunicazione relativa al servizio oggetto della presente convenzione dovrà riportare il codice **CIG 4412923B40**.

#### **ARTICOLO 20 DIVIETO DI SUBAPPALTO**

E' fatto divieto al Centro di subappaltare, in tutto o in parte il servizio, pena la risoluzione immediata della convenzione, fatta salva ogni iniziativa per il risarcimento del danno.

#### **ARTICOLO 21 INADEMPIMENTI E PENALITA'**

Il Comune di Vicenza a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione.

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del Centro che devono pervenire entro 10 giorni dalla data della contestazione. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

In caso di mancata risposta alla contestazione o di accertamento di inadempimento il Comune di Vicenza addebita al Centro una penale da € 100,00 a € 1.000,00 (da cento a mille euro), applicata gradualmente secondo la gravità della irregolarità riscontrata.

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata; per le successive ulteriori infrazioni, se contestate per inadempienze verificatesi entro tre mesi dalla penalità applicata con recidiva, la penalità è triplicata.

Dopo la comminazione di 5 (cinque) sanzioni pecuniarie, si potrà addivenire alla risoluzione del contratto.



Il Comune di Vicenza procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal Centro.

## **ARTICOLO 22 VERIFICHE**

Il Comune di Vicenza ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni previste nel capitolato tecnico e nella presente convenzione; a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute adeguate rispetto alla specificità del servizio.

## **ARTICOLO 23 RISOLUZIONE**

Oltre a quanto stabilito dall'art. 1453 del codice civile, il Comune di Vicenza ha facoltà di considerare risolto di diritto – anche nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione della convenzione – la convenzione nei casi in cui il Centro sia inadempiente rispetto agli obblighi assunti per un periodo temporale superiore al termine tassativo di 15 giorni continuativi. Il suddetto termine di 15 giorni decorre a partire dalla data di ricevimento della raccomandata A.R. mediante la quale Comune di Vicenza evidenzia l'inadempimento.

Sono altresì causa di risoluzione i seguenti casi:

- violazione di leggi e regolamenti, nonché del capitolato tecnico, qualora esplicitamente previsto;
- frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e comunque ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la convenzione;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

La risoluzione del contratto è disposta con atto del Direttore del Settore Servizi Sociali e Abitativi del Comune di Vicenza che viene comunicato al Centro con raccomandata A.R. La risoluzione ha effetto dalla data di arrivo della raccomandata A.R.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, il Centro è tenuto a garantire, nel rispetto di tutti gli obblighi, la continuità delle prestazioni oggetto del servizio sino all'individuazione da parte del Comune di Vicenza di un nuovo affidatario del medesimo.

## **ARTICOLO 24 RECESSO**

Il Comune di Vicenza ha diritto di recedere unilateralmente dalla convenzione in qualsiasi momento e fino al termine del servizio, ai sensi dell'art. 1671 del codice civile.

Tale facoltà è esercitata per iscritto con un preavviso da comunicarsi al Centro con lettera raccomandata A.R. di almeno 30 giorni.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In questo caso il Centro ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente ora per allora a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso ed indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Dalla data di efficacia del recesso, il Centro dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune di Vicenza.

## **ARTICOLO 25 ESECUZIONE IN DANNO**

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized monogram, and the second is a more cursive signature.

Qualora il Centro ometta di eseguire, anche parzialmente le prestazioni oggetto del servizio di accoglienza in centro diurno socio-educativo per minori, con le modalità e nei termini previsti dalla presente convenzione e dal capitolato tecnico, il Comune di Vicenza potrà richiedere ad altro soggetto l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Centro, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente subiti dal Comune di Vicenza, mediante trattenute sugli eventuali crediti spettanti.

#### **ARTICOLO 26 CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' fatto divieto al Centro di cedere, anche parzialmente, il presente contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il Centro venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e negli altri casi in cui sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

#### **ARTICOLO 27 CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e dell'eventuale risarcimento di danni, il Centro deve costituire, prima della stipula della convenzione, deposito cauzionale corrispondente al 10% del prezzo di aggiudicazione, pari a € 10.865,00, potrà eventualmente incrementare quanto già versato in sede di deposito cauzionale provvisorio fino al raggiungimento della quota stabilita. La cauzione definitiva può essere costituita anche tramite fideiussione bancaria o assicurativa purchè nell'atto di fideiussione o nella polizza sia espressamente scritto l'impegno del fideiussore a versare l'importo a semplice richiesta del Comune senza sollevare eccezioni di sorta, in particolare, con la rinuncia del fideiussore ad apporre le eccezioni di cui all'art. 1945 c.c. Il deposito cauzionale definitivo verrà restituito quando siano stati regolarmente adempiuti tutti gli obblighi contrattuali e comunque quando sia stata risolta ogni eventuale eccezione inerente e conseguente al servizio. Resta salvo per il Comune, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

#### **ARTICOLO 28 DOMICILIO, RECAPITO ED UFFICIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

Il Centro è tenuto a comunicare il proprio domicilio fiscale ed è altresì tenuto a comunicare ogni variazione che dovesse intervenire durante la vigenza del contratto.

#### **ARTICOLO 29 PRIVACY**

Il Centro si impegna, nell'esecuzione del servizio di cui alla presente convenzione, a dare applicazione al D.Lgs. n.196/2003 e sue modificazioni.

Sarà fatto divieto assoluto al Centro di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie e in caso di incidenti o infortuni, ecc.).

Il Centro dovrà rendere noto entro 15 giorni dalla stipulazione della convenzione, il titolare ed il responsabile dei trattamenti di dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa e l'eventuale responsabile per il trattamento dei dati inerenti lo sviluppo del contratto.

Qualsiasi utilizzo e trattamento del dato improprio o non conforme al D.Lgs. n.196/2003 comporterà l'esclusiva e piena responsabilità del Centro, rimanendo il Comune di Vicenza escluso da ogni responsabilità al riguardo.

#### **ARTICOLO 30**



## SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a totale carico del Centro.

### ARTICOLO 31 CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione della presente convenzione e del capitolato tecnico, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, le parti si impegnano ad esperire un tentativo di composizione amichevole.

Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione amichevole della controversia, il foro competente è quello di Vicenza, per controversie di natura civilistica, da adire nei termini di legge.

### ARTICOLO 32 NORMA FINALE

L'approvazione della presente convenzione comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni e clausole contenute nella lettera d'invito di partecipazione alla gara e nel capitolato tecnico. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, sono applicabili le disposizioni contenute nel codice civile, che qui s'intendono implicitamente riportate ed approvate per intero, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto compatibili.

### ARTICOLO 33 ALLEGATI


Sono allegati alla presente convenzione, quale parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

- il progetto proposto dalla Casa Gen.Pia Soc. Torinese di San Giuseppe. Tale documento è da considerarsi tutelato dal segreto d'impresa e non potrà essere divulgato senza il consenso dell'Istituzione;
- il calendario di svolgimento delle attività del Centro.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vicenza 25 GEN. 2013

per il Comune di Vicenza



per Casa Gen. Pia Soc. Torinese di San Giuseppe



